



PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 188 DEL 29/11/2018

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

* * *

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti", di seguito denominato "codice", come modificato dall'art.76 del D. Lgs. n.56/2017 e si applica per le funzioni tecniche relative a contratti di lavori, servizi e forniture svolte dal personale non dirigenziale in servizio presso la Provincia di Mantova, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 12 novembre 2018.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e degli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività tecniche elencate all'art.113 comma 2 del codice nonché i loro collaboratori secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per lavori ed opere, previsti nel Programma triennale delle opere pubbliche, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o in altri atti di programmazione, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016. Per le forniture e i servizi, presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
4. Restano esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati con procedure di somma urgenza o mediante affidamento diretto, rimanendo necessario, ai fini dell'applicazione dell'incentivo, il previo espletamento di una procedura di gara.

5. La determinazione delle tipologie e dell'entità di lavori, servizi e forniture oggetto del presente istituto viene effettuata, tempo per tempo, dalla normativa e dalle pronunce della giurisprudenza, anche contabile, emanate in materia.

CAPO II - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. L'Amministrazione Provinciale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e al lordo dell'IRAP. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP la cui nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità ai sensi delle Linee guida ANAC n.3/2016. In quest'ultimo caso il dirigente dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la complessità della procedura che, pur inferiore ai 500.000 euro, giustifichi la figura del direttore dell'esecuzione.

2. L'80 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivazione del personale che svolge le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 del Codice. La restante quota del 20 per cento è destinata alle finalità previste dall'art.113 comma 4 del Codice.

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, suddivise tra IRAP, percentuale effettiva da destinare all'incentivo del personale, quota destinata alle finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Codice.

4. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri previsti dal presente regolamento facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

5. Le varianti in corso d'opera, escluse quelle causate da errori od omissioni del progetto, contribuiscono a determinare il fondo, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il relativo incremento del fondo è calcolato sull'importo delle maggiori opere rispetto a quelle originarie a base d'asta ed è destinato ad incentivare esclusivamente il personale che ha svolto le fasi che si sono svolte successivamente all'approvazione della variante medesima.

6. In presenza di accordi o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni che prevedano lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti della Provincia, il fondo è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle amministrazioni con le quali sono in essere gli accordi o convenzioni e ripartito sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che siano previste modalità diverse.

7. Ai sensi dell'art.113 comma 5 del codice, qualora le strutture dell'Ente svolgano i compiti di centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti può essere riconosciuta al personale una quota parte, non superiore

a un quarto, dell'incentivo, da determinare sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DA DESTINARE ALL'INCENTIVO

1. La percentuale effettiva da destinare all'incentivo per funzioni tecniche - comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali e al netto dell'IRAP - è rapportata all'importo a base di gara secondo le seguenti tabelle:

LAVORI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
fino a € 2.000.000	1,9%
oltre € 2.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,8%
oltre alla soglia comunitaria e fino a € 10.000.000	1,7%
oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,6%
oltre € 25.000.000	1,5%

SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei servizi o delle forniture	Percentuale da applicare
da € 500.000 e fino € 1.000.000	1,4%
oltre € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	1,3%
oltre € 5.000.000	1,2%

In presenza di servizi e forniture di particolare complessità che giustifichi in via eccezionale la nomina del direttore dell'esecuzione per importi inferiori alla soglia dei 500.000 euro, la percentuale dell'incentivo non potrà essere superiore al 1% dell'importo a base di gara, ferma restando l'adeguata motivazione.

2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e per le forniture/servizi caratterizzati da particolare complessità la misura del fondo può essere maggiorata sino ad una percentuale massima dello 0,15%, determinata in sede di approvazione del quadro economico del progetto definitivo, a seguito di proposta adeguatamente motivata del dirigente competente.

4. Per definire i lavori caratterizzati da particolari complessità in via esemplificativa ma non esaustiva si terrà conto dei seguenti elementi: progetti sottoposti al D.Lgs. 42/2004; utilizzo di materiali o tecniche innovative; esecuzioni in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; applicazione della normativa antisismica; presenza dei fattori di rischio ex D.Lgs. 81/2008, presenza di ponti e/o viadotti stradali; lavori in presenza di condutture idriche, presenza sottoservizi e impianti tecnologici, elettrici e termoidraulici, progetti ricadenti nella normativa TUA (D. Lgs. 152/2006).

5. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per le forniture/servizi caratterizzati da modesta complessità la misura del fondo può essere ridotta sino ad una percentuale massima dello

0,15%, determinata in sede di approvazione del quadro economico del progetto definitivo, a seguito di proposta adeguatamente motivata del dirigente competente.

CAPO III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 4 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura fra i dipendenti di cui al successivo art. 7, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento; gli importi, quantificati in sede di programmazione ed inseriti nel quadro economico del costo preventivato, sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Provinciale ed andranno a confluire nel fondo oggetto del presente regolamento.

2. La quota del fondo di cui al comma precedente è ripartita solo in relazione a contratti di lavori, servizi e forniture i cui progetti siano stati approvati e posti a base di gara.

ART. 6 - DESTINATARI

1. Partecipano alla ripartizione della quota dell'80% del fondo i dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 del Codice, individuati con apposito provvedimento del dirigente competente a cui fa riferimento il capitolo di spesa e, precisamente, il personale al quale è stata affidata l'attività di:

- a) responsabile unico del procedimento;
- b) programmazione della spesa per investimenti;
- c) valutazione preventiva della progettazione;
- d) predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- e) direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario;
- g) collaboratore, ossia il personale che contribuisce direttamente alle attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate.

2. Ai sensi dell'art.113, comma 3, del codice, il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione del fondo.

ART. 7 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento delle attività relative alle funzioni tecniche è effettuato con formale atto del Dirigente competente a partire dalla programmazione dell'intervento, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione, del possesso delle necessarie competenze ed esperienze in relazione alle prestazioni da svolgere e dei carichi di lavoro, garantendo opportuna rotazione tra il personale in servizio.

2. L'atto di conferimento degli incarichi, da adottare preventivamente rispetto all'inizio delle attività in esso contenute, individua fra i dipendenti dell'Ente un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche per ciascun lavoro, servizio o fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione.

3. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro il Dirigente redige un'apposita scheda riportante:

- a) l'opera o lavoro, servizio o fornitura da realizzare;
- b) l'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura e la percentuale da destinare al fondo per funzioni tecniche, quantificata ai sensi del presente regolamento;
- c) il nominativo dei dipendenti incaricati che compongono il gruppo di lavoro indicando i compiti assegnati e i termini delle prestazioni;
- d) le eventuali prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati in quanto affidate all'esterno.

4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo di lavoro.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione della quota dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art.5, è operata dal Dirigente competente secondo le percentuali indicate nelle tabelle sottostanti:

LAVORI		
<i>Attività (art.113 comma 2 D.Lgs.50/2016)</i>	<i>Percentuale di ripartizione</i>	<i>Attività specifica</i>
Programmazione della spesa per investimenti	4%	Redazione del programma triennale dei lavori pubblici (attività intersettoriale di individuazione degli interventi, priorità, modalità di finanziamento e cronoprogrammi specifici)
Verifica preventiva dei progetti	5%	Attività di verifica e validazione dei progetti
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	8%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito, ecc.)
Direzione dei lavori	40%	
Collaudo	8%	
Responsabile unico del procedimento	30% - 33%	
Collaboratori	2% - 5%	
Totale	100	

SERVIZI E FORNITURE			
<i>Attività (art.113 comma 2 D.Lgs.50/2016)</i>	<i>Percentuale di ripartizione</i>	<i>Attività specifica</i>	
Programmazione della spesa per investimento	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per la parte rientrante nell'attività di "programmazione della spesa di investimento"	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito, Mepa, ecc.)	
Fase della esecuzione	35%	- Direzione dell'esecuzione del contratto	30%
		- Verifica di conformità	5%
Responsabile unico del procedimento	30%		
Collaboratori	5%		
Totale	100		

2. In riferimento alle Tabelle sopra riportate, si precisa che la percentuale di ripartizione attribuita a ciascuna delle funzioni tecniche è comprensiva dell'incentivazione spettante al personale dipendente, incluso nel gruppo di lavoro, che abbia svolto o collaborato direttamente alla specifica attività/funzione.

3. Nell'ambito della percentuale attribuita a ciascuna attività la percentuale di attribuzione dell'incentivo a ciascun componente del gruppo di lavoro è stabilita dal dirigente competente, tenuto conto dell'apporto individuale e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

4. Dette percentuali si applicano anche per determinare eventuali quote non utilizzate dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni.

ART. 9 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER INCREMENTO DEI TEMPI O COSTI PREVISTI

1. In conformità a quanto previsto dall'art.113 comma 3 del codice, il dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, applica una riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo lavoro, servizio o fornitura a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal progetto. Nella liquidazione degli incentivi il Dirigente certifica la mancanza o la presenza dei fattori di riduzione previsti.

2. Qualora si verificano incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 6 comma 1 si applicano le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificano incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 6 comma 1 si applicano le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero incrementi sia dei tempi sia dei costi si applicano entrambe le riduzioni previste dai precedenti commi 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 comma 1 e 107 del codice.

6. Non si applicano riduzioni nel caso in cui gli incrementi dei tempi o dei costi siano dovuti a cause non imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche.

ART. 11 - EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Dirigente preposto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture mediante proprio atto di liquidazione motivato e sottoscritto, previo accertamento positivo dell'effettuazione delle specifiche attività da parte dei dipendenti incaricati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni dei compensi per errori e/o ritardi. Tale verifica avviene sulla base di una relazione presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento (art. 113, comma 3, quarto periodo del Codice).

2. La liquidazione dell'incentivo è effettuata alle seguenti scadenze:

- a) per le fasi di programmazione, verifica dei progetti e affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- b) per la fase di esecuzione dei contratti: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori o della verifica di conformità dei servizi o delle forniture;
- c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori o della verifica di conformità dei servizi o delle forniture.

3. Non sono consentite forme di anticipazione dell'incentivo. Per la sola fase di esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture di durata pluriennale il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua nella misura massima del 50% della quota di incentivo riferita alla fase di esecuzione, ferma restando la previa verifica positiva dell'attività svolta.

4. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente alla gestione del personale per gli adempimenti di natura retributiva.

5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, vengano erogate somme in eccesso a titolo di incentivo, il dipendente è tenuto alla restituzione. In ogni caso non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

7. Qualora il procedimento relativo a un intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

ART. 12 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (art. 113, comma 3, del codice). All'atto della corresponsione il dirigente verifica il rispetto del predetto limite dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

2. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 13 - QUOTA DEL FONDO DESTINATA A INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori (art. 113, comma 4 del codice).

CAPO V - NORME FINALI

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici.
2. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal regolamento approvato con delibera della Giunta Provinciale n.126/2015, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti sono stati diramati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, anche se ancora in corso di svolgimento.